

cerato vescovi cattolici affidandone l'ufficio a scismatici e laici, esercitato il diritto di visita su ecclesiastici, introdotto un giuramento e leggi contro la Sede Apostolica; inoltre se per autorità di essa si predicassero eresie, se essa stessa vivesse da eretica e se fosse in potere di lei estirpare l'eresia. Queste domande riferivansi a cose chiaramente note a tutti, ma la produzione delle prove avvenne tuttavia secondo tutte le forme del diritto. Addì 12 febbraio erano terminati gli interrogatorii e sotto la data del 25 una bolla pronunziava solennemente la sentenza su Elisabetta. In essa, fondandosi sul suo dovere di preservare dal pericolo della corruzione gli appartenenti all'unica vera Chiesa e di punire gli apostati, e in virtù dei sommi poteri a lui conferiti, il papa dichiara Elisabetta rea d'eresia e di favoreggiamento dell'eresia, incorsa nella scomunica e perciò decaduta dal suo « preteso diritto » alla corona inglese: i suoi sudditi non sono legati dal giuramento di fedeltà verso di essa e sotto pena di scomunica non possono prestarle obbedienza.¹

Molte volte Pio V assicurò l'ambasciatore spagnuolo ch'egli aveva emanato la bolla di scomunica dietro le preghiere dei cattolici inglesi, i quali avevano scrupolo a prendere le armi contro Elisabetta fintanto che questa non fosse dichiarata eretica e deposta dal papa; che la sua intenzione era stata quella di far loro coraggio e che, poichè i cattolici inglesi avevano chiesto giustizia contro Elisabetta, egli in coscienza non potè rifiutarla.²

« l'autorità » di capo della chiesa ed egli attesta che i vescovi cattolici non avrebbero voluto chiamarla *gubernatricem summam ecclesie particularis* e che perciò furono deposti (ibid. n. 332). Nella sentenza definitiva del papa si dice che il giuramento di supremazia esigea di non riconoscere nessuno fuori della regina come *supremam gubernatricem tam in spiritualibus et ecclesiasticis quam in temporalibus*, e ciò è la versione effettivamente esatta del titolo preteso da Elisabetta (cfr. il nostro vol. VI, 580). Non può quindi dirsi (col MEYER 68) che a Roma non s'era saputo quale titolo ecclesiastico portasse la regina d'Inghilterra e la polemica protestante (MEYER 69) passò il segno quando interpretò per usurpazione del titolo di « capo della Chiesa » il passo della bolla di scomunica: « *supremi Ecclesiae capitis locum in omni Anglia eiusque praecipuam auctoritatem atque iurisdictionem monstruose sibi usurpans* ». A Roma s'aveva la formula del giuramento di supremazia (LADERCHI 1570, n. 325). — Altrove, nella lettera a Filippo II dell'8 marzo 1570 (presso GOUBAU 305) si dice però d'Elisabetta: « *Ipsa se... Anglicanae ecclesiae caput appellavit* ». Che Elisabetta avesse la stessa podestà del papa, viene sostenuto allora (giugno 1571) anche da parte protestante, come presso GREEN, *Addenda 1566-1579*, p. 353.

¹ Bull. Rom. VII, 810 s. Fotografia della bolla presso POLLEN, *English Catholics* a p. 150.

² Così in molte lettere di Zúñiga a Filippo II: « *Dixome que ellos mismos se lo pedian porque estavan en escrupolo de no tornar las armas contra ella hasta que S. S. la huviesse declarado y privado de su reyno* » (10 aprile 1570, *Corresp. dipl.* III, 291). « *Està confiado de que los catholicos de Inglaterra han de hazer grande levantamiento este verano; y para darles animo ha ya decla-*